



Regione Siciliana

# CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

(Costituito con D.P.R.S. 23 Maggio 1997 pubblicato nella G.U.R.S. n.49 del 6 settembre 1997)

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1582

Data 6/3/2017

**Oggetto:** Autorizzazione a proporre appello avanti la Corte di Appello di Catania avverso la sentenza n. 228/2017 emessa dal Tribunale di Ragusa nei confronti del Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa. Affidamento incarico all'avv. Guglielmo Rustico.

L'anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di marzo, presso la sede dell'Ufficio del Commissario Straordinario;

Il Dott. Giuseppe Maria Margiotta, nominato con D.A. n. 13 del 16 marzo 2016, Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina), assistito dal Dr. Giovanni Cosentini, nella qualità di Direttore Generale dell'Ente e dal Dr. Giovanni Giamberini con le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

**VISTA** la legge Regionale 25 Maggio 1995, n.45 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** lo Statuto consortile pubblicato sulla G.U.R.S. del 20 dicembre 1997, n. 71, adottato in modifica, in ultimo, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 160 del 29 dicembre 2011, e approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 384 del 5 ottobre 2012;

**CONSIDERATO** che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

**VISTA** la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali – Servizio I – prot. n. 36366 del 22 novembre 2013, con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza e sul controllo preventivo degli atti consortili;

**PREMESSO** che con nota protocollo n. 60221 del 31.12.2015, notificata giorno 13.01.2016, inviata dal Comune di Modica – Settore III – Fiscalità locale ed Entrate, assunta al protocollo consortile al n. 446 del 13.01.2016, veniva richiesto al Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa il pagamento dell'importo di €. 1.069.125,47 per la violazione dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446/97 per non aver presentato la richiesta di autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico per la posa di condutture sottostanti il suolo comunale;

**CONSIDERATO** che la superiore richiesta riguarda l'occupazione di suolo pubblico effettuata per la costruzione dell'acquedotto rurale di S. Rosalia da parte dell'Ente di Sviluppo Agricolo di Palermo, e che inoltre il Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa ricopre solo la veste di gestore;

**VISTA** la delibera consortile n. 1359 del 28.01.2016 con la quale il Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa si è opposto all'atto di irrogazione di sanzione e recupero COSAP temporanea per occupazione abusiva;

**VISTA** la sentenza n. 228/2017 emessa dal Tribunale di Ragusa, assunta al protocollo consortile al n. 1831 del 21.02.2017, con la quale il G.U. del Tribunale di Ragusa ha rigettato l'opposizione avverso l'atto di irrogazione di sanzioni e recupero COSAP per occupazione temporanea abusiva e condannato il Consorzio al pagamento in favore del Comune di Modica delle spese di lite liquidate in €. 4.734,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CpA;

**CONSIDERATO** che per quanto sopra esposto questo Ente ritiene di dover proporre appello avanti la Corte di Appello di Catania avverso la superiore sentenza;

**RITENUTO** pertanto necessario affidare l'incarico per proporre appello avverso la superiore sentenza all'Avv. Guglielmo Rustico del Foro di Modica, con studio in Ispica in Via Matteotti n. 27;

**SENTITO** il parere favorevole del Direttore Generale;

### DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di proporre appello avanti la Corte di Appello di Catania avverso la sentenza n. 228/2017 emessa dal Tribunale di Ragusa, assunta al protocollo consortile al n. 1831 del 21.02.2017, con la quale viene richiesto al Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa il pagamento dell'importo di €. 1.069.125,47 per la violazione dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446/97 per non aver presentato la richiesta di autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico per la posa di condutture sottostanti il suolo comunale;
- di affidare l'incarico per presentare appello avanti la Corte di Appello di Catania, avverso la superiore sentenza, all'Avv. Guglielmo Rustico del Foro di Modica, con studio in Ispica in Via Matteotti n. 27;
- di dichiarare l'urgenza della presente deliberazione a termini di statuto;
- di inviare copia della presente alla Prefettura di Ragusa per il visto di cui all'art. n. 63 del R.D. 15/12/1933 n. 216.

Il Presidente  
Il Vice Presidente  
Il Direttore Generale

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Ing. Giuseppe Maria Margiotta)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Dott. Ing. Giuseppe Maria Margiotta)